



REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2022

STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
DEL GAL F.A.R. Maremma S.c. a r.l.

BANDO
AZIONE SPECIFICA LEADER

"PROGETTI DI RIGENERAZIONE DELLE
COMUNITA'"



Approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 03 Dicembre 2021, 02 Marzo 2022, 29 Marzo 2022.



Sommario

DEFINIZIONI.....	4
1. FINALITÀ E RISORSE	8
1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE DELLE COMUNITÀ E DEL PRESENTE BANDO	8
1.2 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	9
2. ARTICOLAZIONE DEL BANDO.....	9
2.1 FASI DEL PROCEDIMENTO	10
3. DISPOSIZIONI GENERALI DI ACCESSO	11
3.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI PARTECIPANTI	11
3.1.1 Soggetti beneficiari.....	11
3.1.2 Partecipanti diretti	12
3.1.3 Partecipanti indiretti.....	12
3.2 ALTRI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	12
3.2.1 Disposizioni generali sugli interventi finanziabili e le spese ammissibili	12
3.2.1.1 Costi di coordinamento	13
3.2.1.2 Costi indiretti amministrativi	13
3.2.1.3 Costi non ammissibili.....	13
3.2.2 Disposizioni specifiche sugli interventi e le spese ammissibili	15
3.3 INTENSITÀ DEL SOSTEGNO	16
3.3.1 Minimali e massimali di contributo	16
3.3.2 Percentuali di contribuzione.....	16
3.3.3 Regime "De minimis"	17
3.4 CANTIERABILITÀ	17
3.5 DECORRENZA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	17
3.6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI.....	17
4. FASE 1 – PRESENTAZIONE, SELEZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DELLE CANDIDATURE	17
4.1 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	17
4.1.1 Partenariato promotore.....	17
4.1.2 Capofila	18
4.1.3 Modalità e termini di presentazione delle candidature	18
4.2 SELEZIONE DELLE CANDIDATURE	18
4.2.1 Ammissibilità delle candidature.....	18
4.2.2 Commissione di valutazione.....	19
4.2.3 Valutazione delle candidature	19
4.2.4 Graduatoria delle candidature.....	21
4.2.5 Notifica degli esiti della selezione.....	21
4.3 ACCOMPAGNAMENTO DELLE CANDIDATURE AMMESSE	22
4.3.1 Accompagnamento delle candidature ammesse	22
4.3.2 Modifiche delle candidature durante la fase di accompagnamento	22
5. FASE 2 – PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA'	23

5.1 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA'	23
5.1.1 Partenariato definitivo del PdC.....	23
5.1.2 Capofila del PdC	23
5.1.3 Accordo di Comunità.....	24
5.1.4 Modalità e termini di presentazione dei PdC	24
5.2 SELEZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA'	25
5.2.1 Ammissibilità dei PdC.....	25
5.2.2 Commissione di valutazione.....	25
5.2.3 Valutazione dei PdC	25
5.2.4 Graduatoria dei PdC.....	27
5.2.5 Notifica degli esiti della selezione.....	28
5.2.6 Validità della graduatoria e gestione delle economie	28
5.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO	28
5.3.1 Presentazione della domanda di aiuto	28
5.3.2 Requisiti di ammissibilità dei partecipanti diretti	28
5.3.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	31
5.4 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ	31
5.4.1 Istruttoria di ammissibilità	31
5.4.2 Atto di assegnazione del contributo	31
6. ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA'	31
6.1 TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PDC	31
6.1.1 Termine per la realizzazione dei PdC.....	31
6.1.2 Proroghe dei PdC.....	31
6.2 ANTICIPI E SAL	32
6.3 MODIFICHE NEL PARTENARIATO DEI PDC	32
6.3.1 Modifiche nel partenariato.....	32
6.4 VARIANTI AL PdC	33
6.5 REALIZZAZIONE E DECADENZA DEL PdC	33
6.6 RENDICONTAZIONE FINALE DEI PDC	34
6.6.1 Domanda di pagamento finale	34
6.6.2 Relazione finale e approvazione del PdC.....	34
6.7 LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI	34
6.8 MONITORAGGIO DEI PDC	35
6.9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'	35
6.10 DISPOSIZIONI FINALI	35
6.10.1 Controlli e ispezioni.....	35
6.10.2 Sanzioni	35
6.10.3 Responsabile del procedimento.....	35
6.10.4 Disposizioni finali	36
ALLEGATO A – INTERVENTI AMMISSIBILI	37
ALLEGATO B - SOTTOAZIONE A) – REGIA DIRETTA GAL	40
ALLEGATO C – FORMULARIO	41

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando, si intende per:

Accordo di comunità	Accordo scritto stipulato dai partecipanti diretti e indiretti (partenariati privati e/o pubblico-privati) che vincola gli stessi alla realizzazione degli interventi previsti dal PdC; contiene gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso.
Animatore	Figura della struttura tecnica del GAL con funzioni di supporto alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione della SISL.
Animazione territoriale	Attività svolta dal GAL per informare, accompagnare, facilitare la partecipazione e la presentazione delle candidature dei partenariati per l'accesso alla Fase 1.
Autorità di Gestione	Secondo quanto previsto dalla politica di coesione dell'UE per il 2014-2020, un'autorità di gestione è responsabile dell'amministrazione efficace e dell'attuazione dei programmi operativi. Nel caso del PSR l'autorità di gestione coincide con l'autorità regionale
Beneficiario	Un operatore, un organismo pubblico o privato, un'impresa pubblica o privata, una persona fisica, partecipante al PdC e percettore del contributo economico del PSR
Candidatura	Presentazione dell'idea progetto del partenariato su apposito formulario
Capofila PdC	Soggetto individuato nella presentazione della manifestazione di interesse e nell'Accordo del PdC; rappresenta i partecipanti al progetto <i>ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GAL nell'ambito del PdC. Il Capofila coordina la realizzazione del PdC e gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.</i>
Commissione di valutazione	Commissione cui è affidata la valutazione sia delle candidature per l'ammissibilità alla sottoazione A) e i Progetti di Comunità per l'ammissione alla sottoazione B)
Atto di assegnazione dei contributi	Atto stipulato fra beneficiario e GAL con il quale viene assegnato il contributo al beneficiario stesso e vengono sancite le regole che normano i rapporti e gli impegni tra le parti.
Costi indiretti	I costi non collegati/bili direttamente ad una attività specifica. Tali costi possono comprendere anche le spese amministrative.

De Minimis	Il de minimis è una regola definita dall'Unione Europea secondo cui gli aiuti concessi alla medesima impresa, sommati fra di loro, non devono superare il limite massimo di 200.000,00 euro in tre anni, ad eccezione delle imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi, che possono ricevere al massimo 100.000,00 euro. I settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca sono disciplinati da regolamenti de minimis specifici. Lo scopo del regolamento de minimis è quello di permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese, tramite la concessione di aiuti di modesta entità senza dover attendere l'autorizzazione da parte della Commissione, semplificando e velocizzando le procedure.
Documenti attuativi regionali	Atti adottati dalla Giunta Regionale ("Direttive Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" DGR 518/2016 e Documento attuativo "Competenze" DGR 501/2016), da ARTEA (decreto del Direttore n. 63 del 28/06/2016 "Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento") successive modifiche e integrazioni.
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale.
Domanda di pagamento	Domanda che un beneficiario presenta all'autorità competente per ottenere il pagamento del sostegno sia come anticipo, che come Stato di avanzamento Lavori o acconto (SAL) o saldo finale.
Fascicolo aziendale	Il fascicolo aziendale è lo strumento per la gestione dei rapporti tra il beneficiario dell'aiuto e la Pubblica Amministrazione previsto dal D.P.R. 503/99, art. 9: la sua costituzione è obbligatoria e indispensabile per l'attivazione di qualsiasi procedimento di aiuto comunitario. Il fascicolo aziendale deve essere creato sul sistema ARTEA rivolgendosi ai Centri di Assistenza Agricola.
GAL (Gruppo di Azione Locale)	Gruppo di rappresentanti del partenariato socio-economico locale composto sia da soggetti pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse detengono più del 49% dei diritti di voto. Essi sono selezionati dall'autorità di gestione dello Stato membro.
Lettera di adesione	Documento redatto da partecipanti diretti ed indiretti con cui manifestano la propria volontà di aderire al progetto.
Lettera di supporto	Documento redatto da soggetti non partecipanti al partenariato con cui manifestano il gradimento

	e la volontà di sostenere il progetto senza alcun impegno finanziario.
Organismo pagatore	L'Organismo pagatore ha la funzione di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi FEASR. Nel PSR della Regione Toscana coincide con ARTEA Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura.
Partecipante diretto	Soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli interventi di propria competenza previsti dal PdC e che sottoscrive l'Accordo di Comunità. Dopo l'atto di assegnazione corrisponde al Beneficiario.
Partecipante indiretto	Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PdC assumendo ruoli e funzioni specifiche. Usufruisce anche di una ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso, pur non percependo contributi nell'ambito del PdC. Sottoscrive l'Accordo di Comunità.
Partenariato promotore	Forma di collaborazione di più soggetti che, sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse del territorio, condividono finalità e obiettivi e si candidano alla presentazione dell'idea progetto per la fase 1. Sottoscrivono l'accordo di comunità e successivamente alla presentazione e attuazione del Progetto di Comunità per la fase 2.
Progetto a regia diretta del GAL	Progetto attivato e gestito direttamente dal GAL, a favore dei partenariati ammessi a beneficiare della attività di accompagnamento dell'intervento A1 e A2. Le attività del progetto a regia sono finalizzate all'accompagnamento degli attori nella formazione del partenariato, nella attuazione e realizzazione del PdC.
Progetto di Comunità (PdC)	Progetto complesso realizzato da partenariati locali privati o pubblico/privati, con lo scopo di produrre beni e servizi, altrimenti difficilmente disponibili, relativi a tutti quegli ambiti che ogni comunità reputa prioritari e indispensabili per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei propri abitanti.
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana (PSR)	Programma approvato con DGR n. 788 del 4 agosto 2015 e successive modifiche e integrazioni, con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) successive modifiche e integrazioni approvato dalla Commissione Europea con la Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015)3507, di seguito indicato come PSR.
Responsabile tecnico amministrativo (RTA)	Figura della struttura tecnica del GAL con funzioni Dirigenziali responsabile per la programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione della SISL.
Strategia Integrata di Sviluppo Locale (SISL)	Documento di programmazione predisposto dal GAL per l'attuazione, gestione e rendicontazione

	della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER"
Soggetti competenti delle istruttorie	Il soggetto competente delle istruttorie tecniche per l'ammissibilità degli interventi dei Beneficiari diretti previsti nel progetto di Comunità è il GAL F.A.R. Maremma.
Sottoazione A	Prevede l'accompagnamento, da parte del GAL, nella formazione del partenariato, nell'attuazione e nella realizzazione del PdC. Si compone di: Intervento A1: attività di accompagnamento degli attori locali nella attivazione dei partenariati e nella predisposizione del PdC. Intervento A2: attività di accompagnamento del partenariato locale nella realizzazione del PdC.
Sottoazione B	Prevede la realizzazione degli interventi pianificati nei PdC finanziati.
Tematismi PdC	Aree tematiche di intervento dei PdC
Territorio eligibile	Ambito territoriale di attuazione della SISL entro il quale sono ammissibili gli aiuti sostenuti dalle Sottoazioni previste dal bando PdC
Ufficio responsabile per la Sottoazione B	GAL F.A.R. Maremma S.c. a r.l.
UTE/UPS	Unità produttive, intese secondo la classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita presso ARTEA, classificate, in funzione delle finalità, in: <ul style="list-style-type: none"> - unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali; - unità produttive specifiche (UPS) quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità tecnico forestali (UTF).

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE DELLE COMUNITÀ E DEL PRESENTE BANDO

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” (PdC) ed è stato elaborato in coerenza con:

- le norme unionali;
- il “Programma di Sviluppo Rurale della Toscana” approvato nella versione 10.1 con Delibera G.R. n. 1122 del 28/10/2021 (di seguito PSR);
- la Strategia di Sviluppo Locale del GAL F.A.R. Maremma S.c.a r.l., redatta in attuazione della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP – Sviluppo locale di tipo partecipativo), approvata con D.G.R.T. n. 1288 del 06/12/2021 e s.m.i.;
- Il Decreto Dirigenziale n. 1441 del 01/02/2022 che approva i criteri di selezione predisposti dai GAL ai fini della selezione dei beneficiari finali per l’Azione specifica “Progetti di rigenerazione delle comunità”.
- le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito Disposizioni comuni).

L’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” (PdC) contribuisce al perseguimento della Priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” nell’ambito della Focus Area 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” del PSR 2014-2022 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana.

L’azione nasce per far fronte alla crisi sociale ed economica generata dalla pandemia da Covid 19, al fine di sostenere l’economia rurale cercando di limitare gli effetti conseguenti le azioni intraprese per la gestione dell’emergenza Covid-19, fornendo in tal modo una risposta ai seguenti fabbisogni:

- F1: Sostenere servizi collettivi e favorire processi cooperativi pubblico-privato a livello locale;
- F2: Sostenere lo sviluppo di servizi-ecosistemici, iniziative di economia circolare e bio-economia;
- F3: Sostenere quei settori fortemente colpiti dalle scelte effettuate per il contenimento della pandemia;
- F4: Mantenere la qualità della vita e i servizi nelle aree rurali favorendo la creazione di servizi per la popolazione, iniziative in ambito sociale, socio-culturale e produttivo adeguate per far fronte alle criticità già presenti e amplificate dall’emergenza epidemiologica;

L’azione sostiene la realizzazione di progetti complessi, condivisi da parte di gruppi di beneficiari locali, che possono svolgere un ruolo strategico per creare economie di scala e servizi collettivi in tutti i settori economici e socio-culturali del territorio di intervento.

Lo scopo generale dell’azione specifica “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” (PdC) è la produzione di beni e servizi, altrimenti difficilmente disponibili, relativi a tutti quegli ambiti che ogni comunità reputa prioritari e indispensabili per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei propri abitanti: dal lavoro all’istruzione e alla formazione professionale, dall’assistenza socio-sanitaria alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura dell’ambiente.

I PdC quindi contribuiscono significativamente alla realizzazione di Servizi collettivi e di processi cooperativi pubblico privato a livello locale, Servizi ecosistemici, iniziative di economia circolare e bio economia, Servizi di prossimità: iniziative in ambito sociale, socio culturale e produttivo adeguate per far fronte alle criticità già presenti e amplificate dall’emergenza epidemiologica, nonché favorire il rinnovamento generazionale nelle realtà imprenditoriali, la diffusione di buone pratiche.

I PdC attivabili devono essere riferiti a uno dei seguenti Tematismi:

- Comunità del cibo – Filiere del cibo e sistemi alimentari
- Comunità dell'identità e della memoria – Culture, tradizioni e contaminazioni;
- Comunità di accoglienza e inclusione - Accoglienza e inclusione sociale;
- Comunità del turismo rurale - Turismo sostenibile, di prossimità, turismo lento;
- Comunità di rigenerazione territoriale - Rigenerazione di spazi e beni pubblici e privati;
- Comunità digitali - Innovazione digitale e servizi smart;
- Comunità verdi - Servizi eco-sistemici, economia circolare e bio-economia.

Il presente bando è una nuova modalità di progettare e realizzare interventi LEADER.

La dimensione di comunità costituisce uno degli elementi da recuperare delle progettazioni LEADER, essendo un valore coerente con i suoi principi fondamentali (bottom up, l'approccio territoriale, il partenariato locale, la strategia integrata e multi settoriale, il collegamento in rete, l'innovazione, la cooperazione).

L'azione specifica "Progetti di rigenerazione delle Comunità" si compone di due Sottoazioni:

- Sottoazione A): Il GAL accompagna il partenariato privato o pubblico privato che presenta la propria proposta progettuale e successivamente l'attuazione del Progetto di Comunità.
- Sottoazione B): Il Partenariato privato o pubblico privato presenta la propria proposta di PdC e in caso di finanziamento realizza le attività previste nel PdC.

la Sottoazione A) è sviluppata dal GAL ed ha lo scopo di sostenere le azioni di accompagnamento delle candidature delle idee progetto potenzialmente ammissibili e finanziabili. A solo titolo informativo il procedimento relativo alla Sottoazione A) è illustrato nell'Allegato B al presente bando.

1.2 DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per il presente bando è pari ad Euro **1.000.000,00** (unmilione/00) salvo ulteriori integrazioni disposte dal Consiglio di Amministrazione del GAL F.A.R. Maremma.

2. ARTICOLAZIONE DEL BANDO

Il presente bando disciplina l'intera procedura di selezione e attuazione dei Progetti di Comunità nel territorio di competenza del GAL F.A.R. Maremma.

Il presente bando è così articolato:

Paragrafo 3	DISPOSIZIONI GENERALI DI ACCESSO	Insieme delle disposizioni relative ai requisiti soggettivi del partenariato e dei requisiti oggettivi degli interventi e spese ammissibili, oltre alle disposizioni relative all'intensità di aiuto, ai minimali e massimali del progetto, alla cantierabilità e localizzazione degli investimenti.
Paragrafo 4	FASE 1 PRESENTAZIONE, SELEZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DELLE CANDIDATURE	La prima fase prevede la presentazione delle candidature iniziali e la successiva selezione delle stesse. All'esito della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione le candidature ammesse accedono alla fase di accompagnamento

		a cura del GAL.
Paragrafo 5	FASE 2 PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA'	<p>La seconda fase vede la trasformazione delle candidature in Progetti di Comunità definitivi.</p> <p>I progetti di Comunità vengono valutati dalla Commissione di Valutazione.</p> <p>All'esito della valutazione i Progetti di Comunità potenzialmente finanziabili presentano la domanda di aiuto sul S.I. di ARTEA.</p> <p>Il GAL procede poi all'istruttoria della domanda di aiuto e all'esito positivo dell'istruttoria viene emesso l'atto di assegnazione.</p>
Paragrafo 6	ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA'	Insieme delle disposizioni che disciplinano l'attuazione dei Progetti di Comunità dall'emissione dell'atto di assegnazione fino alla rendicontazione finale

2.1 FASI DEL PROCEDIMENTO

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASE 1 PRESENTAZIONE, SELEZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DELLE CANDIDATURE	
Scadenza presentazione candidature Fase 1	05/07/2022
Istruttoria di ammissibilità formale delle candidature	Entro 10 giorni dalla scadenza del bando
Valutazione delle candidature da parte della Commissione di Valutazione	Entro 50 giorni dall'esito dell'istruttoria di ammissibilità formale
Comunicazione ai Capofila dell'ammissibilità alla fase di accompagnamento e inizio delle attività di accompagnamento	Entro 3 giorni dall'esito dell'istruttoria da parte della Commissione
Termine attività di accompagnamento	Entro 120 giorni dalla comunicazione dell'ammissibilità
FASE 2 PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA'	
Invio da parte del GAL della comunicazione al Capofila per la presentazione del PdC	Entro 5 giorni dal termine dell'attività di accompagnamento
Termine per l'invio del PdC definitivo	Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione al Capofila per la presentazione del PdC
Fine valutazione da parte della Commissione	Entro 30 giorni dal termine per l'invio del PdC definitivo
Invio da parte dei GAL ad ARTEA dell'elenco dei PdC ammessi a finanziamento	Entro 3 giorni dalla fine della valutazione da parte della Commissione
Comunicazione al Capofila di presentazione della DUA su ARTEA	Entro 3 giorni dalla comunicazione ad Artea dei PdC ammessi
Presentazione della DUA su ARTEA	Entro 20 giorni dalla comunicazione al capofila di presentazione della DUA su ARTEA
Istruttoria della DUA	Entro 30 giorni dalla presentazione della DUA su ARTEA
Emissione dell'atto di assegnazione	Entro 10 giorni dalla fine dell'istruttoria della DUA

ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA'	
Presentazione domanda di anticipo	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione
Istruttoria domanda di anticipo	Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Presentazione domanda di variante successiva all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di variante/comunicazione di adattamento tecnico	Entro 30 giorni dalla presentazione
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento
Presentazione della domanda di proroga	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento (cioè l'ultimo giorno utile prima di incorrere nella penalizzazione dell'1% per ogni giorno di ritardo)
Istruttoria domanda di proroga	Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di proroga
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Entro il termine stabilito nell'atto di assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di pagamento a saldo e produzione degli elenchi di liquidazione	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo
Autorizzazione al pagamento	Entro 50 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione (60 giorni nel caso che nei 50 giorni sia incluso il mese di agosto)
Autorizzazione al pagamento in presenza di polizza fidejussoria	Entro 30 giorni dalla validazione della polizza fidejussoria (60 giorni nel caso che nei 30 giorni sia incluso il mese di agosto)
Autorizzazione delle Domane a controllo in loco	30 giorni supplementari ai termini per l'autorizzazione al pagamento

I termini riportati nella tabella possono essere modificati dall'Ufficio responsabile, con proprio provvedimento, dando eventualmente opportune indicazioni ai soggetti competenti per l'istruttoria, fermo restando il termine ultimo di realizzazione del PdC di cui al paragrafo "Tempi per la realizzazione dei PDC".

3. DISPOSIZIONI GENERALI DI ACCESSO

3.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI PARTECIPANTI

3.1.1 Soggetti beneficiari

Sono beneficiari del presente bando:

- Partenariati privati o pubblico-privati che individuano un Capofila come previsto dal Reg. UE 1303/2013 e s.m.i., art. 63 paragrafo 1 e 2.

Il partenariato privato o pubblico-privato può essere composto da **partecipanti diretti** e **indiretti**.

Solo i partecipanti diretti sono beneficiari dell'aiuto previsto al par. 3.3 del bando.

3.1.2 Partecipanti diretti

I partecipanti diretti realizzano direttamente gli interventi di propria competenza previsti dal PdC sostenendo i relativi oneri e sono beneficiari del relativo contributo pubblico.

Possono partecipare in qualità di partecipanti diretti i seguenti soggetti:

- Enti Pubblici;
- Imprese agricole e forestali;
- Imprese del settore commercio, turismo, artigianato e servizi;
- Cooperative di comunità¹, Enti del Terzo Settore²
- Altri soggetti privati diversi dalle imprese, con esclusione delle persone fisiche;

I soggetti privati partecipanti diretti per l'accesso alla fase 1 devono possedere una posizione fiscale censita presso l'Agenzia delle Entrate (codice fiscale/Partita Iva).

Successivamente, per l'accesso alla fase 2, tutti i partecipanti diretti devono obbligatoriamente possedere al momento della presentazione del PdC, una posizione anagrafica (fascicolo aziendale) sul sistema ARTEA così come previsto al successivo par. 5.1.1.

Una impresa, all'interno del territorio eligibile LEADER del GAL F.A.R. Maremma, può partecipare ad un solo PdC in qualità di partecipante diretto.

Un partecipante diretto può essere Capofila di un solo PdC.

3.1.3 Partecipanti indiretti

I partecipanti indiretti sono coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PdC assumendo ruoli e funzioni specifiche, usufruendo anche di una ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso, ma non sono beneficiari di un contributo nell'ambito del PdC.

Possono partecipare in qualità di partecipanti indiretti, oltre ai soggetti di cui al punto precedente, anche le persone fisiche.

3.2 ALTRI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

3.2.1 Disposizioni generali sugli interventi finanziabili e le spese ammissibili

Per le candidature e per i Progetti di Comunità le tipologie di investimento e le spese ammissibili sono quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. dai seguenti articoli (vedi [Allegato A – Interventi ammissibili](#)):

- Art. 15 par. 1 lettera a);
- Art 16 par. 2;

¹ Così come previste dall'articolo 11 bis della L. R. n. 73/2005 e s.m.i.

² Così come previsti dall'art. 4 del D. Lgs. del 03/07/2017 n. 117 e s.m.i.

- Art. 17 par. 1 lettere a), b), c), d);
- Art. 19 par. 1 lettera a) punto ii) e punto iii), e lettera b);
- Art. 20 par. 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
- Art. 21 par 1 lettere d) ed e), come specificato dall'Art. 25 par. 1, 2 e dall'Art. 26 par. 1 e 2;
- Art 25 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d);
- Art. 26 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e);
- Art. 35 par. 2 e 5.

In relazione agli interventi di cui all'art. 20 par. 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., i beneficiari devono svolgere le attività previste nell'ambito del Progetto di Comunità e attuare i relativi interventi previsti nell'esercizio dei propri poteri pubblici ovvero delle competenze previste dallo Statuto e dalla Legge, realizzando attività collegate alle funzioni che rientrano nella missione di servizio pubblico o di pubblica utilità di cui sono istituzionalmente titolari.

3.2.1.1 Costi di coordinamento

I costi di coordinamento del PdC sostenuti dal capofila sono ammissibili nella misura massima del 5% del totale dei costi ammissibili del Progetto di Comunità. I costi di coordinamento ammissibili comprendono:

- acquisizione di consulenze specifiche;
- attività inerenti la comunicazione e l'informazione (incluse la comunicazione e l'animazione digitale);
- organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e di animazione (personale dipendente e collaboratori);

I costi di coordinamento sono riconosciuti esclusivamente al Capofila e dovranno essere rendicontati nella domanda di pagamento.

3.2.1.2 Costi indiretti amministrativi

Per i partecipanti diretti che realizzano interventi relativi agli art. 15 e 35 del Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i., sono riconosciuti i costi indiretti amministrativi ai sensi dell'art. 68 paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con le seguenti limitazioni:

- I costi indiretti amministrativi sono ammessi in modo forfettario nella misura del 15% del totale dei costi diretti ammissibili relativi al personale impiegato dal singolo partecipante diretto nell'ambito del progetto.
- I costi indiretti amministrativi devono essere giustificati dal singolo partecipante diretto in fase di rendicontazione con la domanda di pagamento a titolo di SAL/saldo e saranno riconosciuti nella percentuale del 15% delle spese di personale ritenute ammissibili in fase di istruttoria della domanda di pagamento.

3.2.1.3 Costi non ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti costi:

1) Costi previsti all'art. 69, par. 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.:

A) interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

B) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;

C) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

2) Costi previsti al par. 19.3.17 delle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle Misure ad Investimento (allegato 1 al D.D. ARTEA n. 144 del 24/11/2021) e s.m.i.:

A) In base all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., non sono ammissibili, nel caso di investimenti per l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse a tale contratto: garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.

B) Relativamente agli investimenti agricoli, inoltre, non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di animali;
- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora.

Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. Tali spese, rimangono non ammissibili nel caso la predetta misura 5 venga attivata per operazioni legate all'introduzione di misure di prevenzione.

C) Inoltre non sono ammissibili le seguenti spese:

1. l'acquisto di materiale usato;
2. l'acquisto di terreni o fabbricati;
3. l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ai fini della presente sottomisura non si considerano come spese di manutenzione straordinaria (e quindi sono ammissibili) le opere e lavori edili che riguardano:
 - a) la modifica di porte e pareti interne;
 - b) la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - c) il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - d) l'abbattimento di barriere architettoniche;

Non sono considerate come spese di manutenzione ordinaria o straordinaria (e quindi possono essere ammissibili), le tipologie di intervento configurabili come miglioramenti fondiari (ad esempio muretti a secco, viabilità etc..), che riguardano:

- i. la realizzazione ex novo di una parte di un'opera, comprese quelle realizzate in continuità con un'opera esistente;
- ii. l'introduzione di un elemento nuovo che non era già presente nell'opera, volto a migliorarne le caratteristiche o a renderla funzionale alle modifiche del contesto in cui è inserita (ad esempio adeguamento delle sistemazioni idrauliche all'incremento dell'intensità delle piogge);

- iii. l'introduzione di nuove funzionalità o usi;
- iv. il miglioramento in modo sostanziale della funzionalità (ad esempio la realizzazione delle opere di regimazione delle acque o di altre opere murarie).

Al contrario dei suddetti interventi, che sono configurabili come miglioramenti fondiari, si considerano, invece, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria tutti gli interventi finalizzati al semplice ripristino della funzionalità di opere esistenti (esempio imbrecciatura, recupero del sistema di regimazione delle acque etc.) ovvero quando siano realizzati al di fuori di un progetto più complesso che abbia le finalità di cui al capoverso precedente.

5. gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni, salvo che non sia indicato diversamente negli specifici bandi;
6. le tipologie di investimento non espressamente contemplate nelle disposizioni specifiche per la sottomisura e contenute nella scheda del PSR o nello specifico bando;
7. l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve, salvo quanto previsto negli atti attuativi e nelle direttive regionali e quanto previsto nel paragrafo "Spese di gestione, studi e beni di consumo";
8. l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
9. lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
10. l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
11. spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono, salvo quanto previsto al precedente par. 3.2.1.2 (costi indiretti);
12. le spese generali relative agli investimenti immateriali;
13. gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
14. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario indicato nei bandi;
15. opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
16. costi del personale dipendente (salvo le eccezioni previste nei paragrafi "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" e "Spese di gestione, studi e materiali di consumo" delle Disposizioni Comuni);
17. noleggi, salvo le eccezioni previste nel paragrafo "Spese per noleggi";
18. IRAP;
19. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto di leasing (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);
20. impianti finalizzati alla generazione di energia da fonti rinnovabili con potenza superiore ad 1MW.

3.2.2 Disposizioni specifiche sugli interventi e le spese ammissibili

Le candidature ammesse alla fase di accompagnamento (vedi successivo par 4.3) verranno inserite nel percorso di supporto e accompagnamento da parte del GAL al fine di determinare il dettaglio degli interventi definitivi che verranno realizzati dal partenariato e i relativi costi in funzione della proposta originaria.

Al termine della fase di accompagnamento il GAL, in coerenza con il proprio progetto a gestione diretta e con i risultati derivanti dalla fase di accompagnamento approva con apposito atto del Consiglio di Amministrazione le *"Disposizioni specifiche relative agli interventi e alle spese ammissibili nell'ambito dei Progetti di Comunità"*.

Tale documento contiene tutte le disposizioni e le specifiche relative alla ammissibilità degli interventi e delle spese per i PdC che intendono accedere alla fase 2.

Le *"Disposizioni specifiche relative agli interventi e alle spese ammissibili nell'ambito dei Progetti di Comunità"* dovranno rispettare quanto previsto al precedente par. 3.2.1 nonché quanto previsto nelle seguenti disposizioni:

- quanto già previsto nelle Schede di Misura PSR 2014-2022 – Versione 10 per gli interventi a queste riferibili;
- Disposizioni Comuni per l'attuazione delle Misure ad Investimento (allegato 1 al D.D. ARTEA n. 144 del 24/11/2021) e s.m.i.

La valutazione dei PdC e la successiva istruttoria tecnica di ammissibilità delle domande di aiuto presentate dai Capofila dei PdC risultati potenzialmente finanziabili sarà svolta sulla base del presente bando e delle *"Disposizioni specifiche relative agli interventi e alle spese ammissibili nell'ambito dei Progetti di Comunità"* approvato dal Cda del GAL.

3.3 INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

3.3.1 Minimali e massimali di contributo

Non sono ammissibili candidature e PdC che attivano un **contributo pubblico concedibile inferiore a euro 50.000,00** (cinquantamila/00) **e superiore a euro 250.000,00** (duecentocinquantamila/00).

3.3.2 Percentuali di contribuzione

Il sostegno per gli interventi previsti dalle candidature e dai PdC è concesso in forma di contributo in conto capitale sul costo totale ammissibile secondo le seguenti aliquote di sostegno:

- 100% del costo totale ammissibile per Enti Pubblici;
- 100% del costo totale ammissibile per gli interventi di soggetti privati (con esclusione delle persone fisiche) non attinenti attività di impresa, quali ad es. Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato (ai sensi del codice del terzo settore), Fondazioni, altre Associazioni.
- 90% del costo totale ammissibile per le cooperative sociali e le cooperative di comunità per interventi non attinenti attività di impresa.
- 50% del costo totale ammissibile per le imprese (ad esclusione delle microimprese) del settore turismo, artigianato e commercio con previsione di una maggiorazione del 10% per progetti ricadenti in comuni con indice di disagio superiore alla media regionale (art. 80 della LR 68/2011 e s.m.i.).
- 70% del costo totale ammissibile per le microimprese del settore del turismo, artigianato e commercio.
- Per le imprese agricole e forestali è prevista l'aliquota di sostegno del 40% con possibilità di applicare le maggiorazioni e le diverse aliquote di sostegno previste dagli art. 17 par. 3 e par. 4, art. 18 par. 5, Art. 23 par. 3, Art. 26 par. 4 del Reg (UE) 1305/2013 e s.m.i. (Allegato II) e dalla Parte II, Capitolo 1 degli "Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti".

Per quanto concerne unicamente gli interventi disciplinati dai seguenti articoli Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. le aliquote di contributo di sostegno e/o gli importi massimi sono:

- Art 15 par 1 lettera a) fino ad un importo massimo di € 1.500,00;
- Art. 16 par 2 fino al 70% del costo ammissibile;
- Art 35 par 1 lettera a) e par. 2 e 5, fino al 90% del costo totale ammissibile

3.3.3 Regime "De minimis"

I contributi saranno concessi nel rispetto del regime "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n 1407/2013 e s.m.i.

3.4 CANTIERABILITÀ

La cantierabilità degli investimenti è richiesta al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte del Capofila del PdC sul sistema ARTEA (vedi successivo par 5.3), secondo quanto previsto al par. 3 delle Disposizioni Comuni.

3.5 DECORRENZA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

L'ammissibilità delle spese relative agli interventi dei PdC ammessi e potenzialmente finanziabili decorre dal momento della presentazione della candidatura alla fase 1.

Sono ammissibili le spese propedeutiche di cui all'Art. 45 par 2 lettera c) del Reg. (UE) n 1305/2013 e s.m.i. connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di aiuto (inclusi gli studi di fattibilità) sostenute successivamente all'uscita del Bando.

3.6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio eligibile del GAL F.A.R. Maremma e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni Comuni.

4. FASE 1 – PRESENTAZIONE, SELEZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DELLE CANDIDATURE

4.1 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Per l'accesso alla fase 1 il Partenariato promotore presenta una candidatura iniziale di Progetto di Comunità sulla base della procedura di seguito indicata.

4.1.1 Partenariato promotore

Il Partenariato promotore deve essere composto da **almeno due soggetti** fra quelli indicati al precedente par. 3.1 in qualità di partecipanti diretti, di cui **almeno uno privato**.

Nella fase 1 il Partenariato promotore non è tenuto a costituirsi formalmente attraverso un accordo o altra forma giuridica.

L'adesione alla candidatura dovrà essere espressa attraverso **lettere di adesione** (in qualità di partecipanti diretti o indiretti ai sensi del par. 3.1) e **lettere di supporto** (altri soggetti diversi dai partecipanti diretti o indiretti).

Nella candidatura deve essere indicato il soggetto Capofila che sottoscrive la candidatura secondo la procedura di cui al successivo par. 4.1.3.

4.1.2 Capofila

Il Capofila può essere indicato liberamente dal partenariato promotore nell'ambito dei partecipanti diretti.

Il Capofila è l'unico interlocutore nei confronti del GAL per l'intero partenariato promotore e provvede:

- Al coordinamento generale delle attività e dei rapporti con il GAL F.A.R. Maremma per le diverse fasi dell'iter istruttorio;
- al coordinamento della promozione e dell'animazione territoriale finalizzata alla promozione e predisposizione del PdC e all'informazione ai potenziali partecipanti;
- al coordinamento delle attività funzionali alla predisposizione del PdC;
- a modificare il PdC secondo le indicazioni del GAL;
- alla successiva presentazione del PdC;

4.1.3 Modalità e termini di presentazione delle candidature

La presentazione della candidatura di PdC deve essere effettuata esclusivamente via PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo info@pec.farmaremma.it a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13:00 del 05 Luglio 2022.**

Le candidature ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili.

Le candidature dovranno essere redatte utilizzando il formulario allegato al presente bando ([Allegato C - Formulario](#)) e scaricabile dal sito del GAL F.A.R. Maremma e pervenire in forma completa, allegati compresi.

Il formulario deve essere sottoscritto dal soggetto capofila del partenariato promotore.

Tutte le comunicazioni tra il GAL e il Capofila successive alla presentazione della candidatura avvengono attraverso PEC. A tale scopo il Capofila dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Da tale data decorrono gli effetti della comunicazione e i termini eventualmente indicati.

4.2 SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

4.2.1 Ammissibilità delle candidature

Il GAL verifica il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente par. 3.1, nonché il rispetto delle modalità di presentazione della candidatura di cui al precedente par. 4.1.

In caso di esito positivo le candidature saranno esaminate dalla Commissione di Valutazione.

L'eventuale non ammissibilità delle candidature deve essere comunicata al relativo Capofila dal responsabile del procedimento.

4.2.2 Commissione di valutazione

Le operazioni di valutazione sono effettuate da una "Commissione di valutazione" nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL F.A.R. Maremma.

La Commissione viene nominata successivamente alla scadenza del bando, **entro 10 giorni** dalla scadenza del bando stesso.

La Commissione può essere composta da membri interni del GAL insieme a membri esterni competenti per le materie interessate oppure composta interamente da membri esterni, previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse in relazione ai progetti da esaminare. In caso di Commissione mista i membri esterni della Commissione di valutazione devono essere in numero superiore rispetto ai membri interni del GAL.

La nomina della Commissione comporta anche l'individuazione di un membro supplente cooptabile nel caso di conflitto di interessi o di rinuncia di uno dei membri effettivi.

Le attività della Commissione sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle sedute effettuate.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal GAL. La struttura tecnica del GAL, su indicazione della Commissione, può effettuare approfondimenti istruttori su aspetti oggettivi e non discrezionali.

La Commissione di Valutazione esamina e valuta le candidature iniziali sulla base dei criteri di selezione riportati al successivo paragrafo 4.2.3.

La Commissione di Valutazione ha facoltà di richiedere al Capofila chiarimenti e/o integrazioni sulle candidature pervenute. In tal caso i termini della fase di valutazione indicati al precedente paragrafo 2.1 "Fasi del procedimento" sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

4.2.3 Valutazione delle candidature

I criteri per la valutazione delle candidature da parte della Commissione sono i seguenti:

PRINCIPIO	MACROCRITERI	PUNTI	CRITERI	PUNTI
Principio 1: Livello di partecipazione dei potenziali portatori di conoscenze e interessi	1.1 Qualità del percorso partecipativo attivato dal nucleo promotore, per il coinvolgimento dei potenziali portatori di interessi e di conoscenze, in termini di:	20	1.1.1 Partecipazione del partenariato promotore ad attività di animazione organizzate dal GAL	SI 5 punti NO 0 punti
			1.1.2 Livello di originalità, innovatività e concretezza del percorso partecipativo	Alto 5 punti Medio 3 punto Basso 1 punto
			1.1.3 N. degli incontri cui hanno partecipato/partecipano soggetti rilevanti per la comunità di riferimento e/o l'idea progettuale, quali:	1 incontro: 1 punto 2 incontri: 2 punti 3 incontri: 3 punti > 3 incontri: 7 punti
			a) <i>Associazioni o altri soggetti attivi nella promozione e tutela dell'ambiente; Istituti scolastici; Associazioni culturali; Associazioni di Promozione Sociale (APS); Organizzazioni di Volontariato (OdV); Pro Loco</i>	
b) <i>Associazioni di categoria; Imprese start up; Università; Soggetti con comprovate competenze nell'ambito del tematismo di riferimento;</i>	1 incontro: 0,5 punti 2 incontri: 1 punto 3 incontri: 1,5 punti > 3 incontri: 3 punti			
				(max 10 punti)

<p>Principio 2: Numero di adesioni al nucleo promotore in rapporto alla comunità interessata</p>	<p>2.1 Adeguatezza del partenariato promotore in termini di adesioni di portatori di interessi e di conoscenze rappresentative/ pertinenti in rapporto alla comunità interessata:</p>	<p>20</p>	<p>2.1.1 N. di soggetti aderenti al partenariato promotore, portatori di interessi e di conoscenze, in qualità di partner diretti, quali:</p> <p>a) <i>Enti del Terzo settore, (APS, OdV, cooperative sociali, imprese sociali) cooperative di comunità; associazioni o comitati non formali rappresentativi delle comunità locali; altre associazioni o soggetti portatori di interessi comuni (es. usi civici); associazioni culturali, Pro Loco, Istituti scolastici,</i></p> <p>b) <i>Enti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco, altri soggetti pubblici); Università, Enti di Ricerca</i></p>	<p>Per ogni lettera di adesione di un soggetto tra quelli indicati:</p> <p>2 punti</p> <p>1 punto</p> <p>(max 10 punti)</p>
			<p>2.1.2 N. di soggetti aderenti al partenariato promotore, portatori di interessi e di conoscenze, in qualità di partner indiretti, quali:</p> <p>a) <i>Enti del Terzo settore, (APS, OdV, cooperative sociali, imprese sociali) cooperative di comunità; altre associazioni o soggetti portatori di interessi comuni (es. usi civici); associazioni culturali, Pro Loco, Istituti scolastici</i></p> <p>b) <i>Enti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco, altri soggetti pubblici); Università, Enti di Ricerca, Agenzie formative riconosciute</i></p>	<p>Per ogni lettera di adesione di un soggetto tra quelli indicati:</p> <p>2 punti</p> <p>1 punto</p> <p>(max 10 punti)</p>
<p>Principio 3: Coerenza del partenariato e dell'idea progettuale con il tematismo individuato</p>	<p>3.1) Rispondenza del nucleo promotore agli obiettivi da conseguire nell'ambito della comunità di riferimento, in termini di:</p>	<p>10</p>	<p>3.1.1 Grado di coerenza dei settori di attività e delle esperienze dei soggetti aderenti al partenariato promotore rispetto al tematismo di riferimento</p>	<p>Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto</p>
			<p>3.1.2 Grado di coerenza dei partner aderenti al partenariato promotore in relazione al loro ruolo svolto all'interno del partenariato stesso</p>	<p>Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto</p>
	<p>3.2) Rispondenza dell'idea progettuale agli obiettivi della comunità, in termini di:</p>	<p>20</p>	<p>3.2.1 Rilevanza dell'idea progettuale per la comunità di riferimento, in rapporto ai bisogni individuati nell'analisi del contesto di riferimento</p>	<p>Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto</p>
<p>3.2.2 Capacità dell'idea progettuale di produrre risultati concreti e potenzialmente replicabili</p>			<p>Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto</p>	
<p>3.2.3 Grado di innovatività potenzialmente apportato dall'idea progettuale rispetto allo stato attuale del tematismo di riferimento</p>			<p>Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto</p>	

			3.2.4 Livello di sostenibilità dell'idea progettuale rispetto al tematismo di riferimento in termini di continuità degli effetti e stabilità dei percorsi attivati	Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto
	3.3) Completezza e chiarezza dell'idea progettuale in rapporto alla comunità, in termini:	30	3.3.1 Qualità dell'analisi del contesto e dei bisogni e dell'analisi degli stakeholder presente nella proposta di idea progettuale	Alta 10 Media 6 punti Bassa 2 punti
			3.3.2 Chiarezza logico espositiva e coerenza degli obiettivi, delle attività previste e dei risultati attesi dall'idea progettuale, rispetto al tematismo di riferimento	Alta 20 Media 10 punti Bassa 2 punti

Il punteggio massimo attribuibile è **di 100 punti**.

Il punteggio minimo da conseguire, pena la non ammissibilità e respingimento della candidatura, è di **30 punti**.

A parità di punteggio è prioritaria la candidatura presentata con minore importo di investimento previsto e, in caso di ulteriore parità, la candidatura che è stata presentata per prima in base alla data e ora di ricezione della PEC.

4.2.4 Graduatoria delle candidature

Gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione devono essere approvati dal GAL tramite idoneo atto in cui siano riportati:

- la graduatoria, in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti ai singoli criteri, delle candidature ammissibili alla fase di accompagnamento suddivisa tra candidature ammissibili e non ammissibili;
- l'elenco delle candidature non ammissibili.

Il numero delle candidature ammissibili è determinato sulla base della dotazione finanziaria del bando specificata al paragrafo 1.2.

Le candidature potenzialmente ammissibili alla fase di accompagnamento e per le quali non vi sono risorse sufficienti per soddisfare interamente il contributo richiesto, possono accettare la finanziabilità parziale dell'idea progettuale per l'accesso alla fase di accompagnamento.

Eventuali economie che dovessero generarsi durante la fase di accompagnamento potranno essere utilizzate nell'ambito delle candidature ammesse.

La graduatoria, ai fini dello scorrimento per l'ammissibilità di ulteriori candidature alla fase di accompagnamento, avrà validità fino al 30/06/2023.

Alla graduatoria verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GAL F.A.R. Maremma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e agli Albi degli Enti del territorio eligibile della SISL del GAL F.A.R. Maremma. Copia della graduatoria deve essere inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti.

4.2.5 Notifica degli esiti della selezione

A seguito dell'approvazione della graduatoria, la notifica di ammissione o non ammissione della candidatura alla fase di accompagnamento del GAL non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione della graduatoria sul BURT e la successiva pubblicazione sul sito del GAL F.A.R. Maremma, nell'apposita sezione dedicata ai bandi, costituiscono la notifica personale.

Il GAL comunicherà al Capofila, tramite PEC, eventuali prescrizioni alle candidature ammesse, stabilite dalla Commissione di valutazione.

4.3 ACCOMPAGNAMENTO DELLE CANDIDATURE AMMESSE

4.3.1 Accompagnamento delle candidature ammesse

Al termine della selezione delle candidature, e visti i risultati della selezione, il GAL definirà il proprio progetto di accompagnamento confrontandosi con le esigenze espresse nelle candidature dei PdC.

L'obiettivo della fase di accompagnamento è quello di supportare i partenariati promotori delle candidature ammesse attraverso una fase preliminare di incubazione in vista della definizione dei PdC finali, sia in relazione agli aspetti soggettivi (partenariato definitivo) sia in relazione agli aspetti oggettivi (investimenti definitivi).

Il progetto di accompagnamento sarà redatto dal GAL previo incontri di ascolto e di confronto con i tutti partenariati delle candidature ammesse alla fase di accompagnamento. Il progetto di accompagnamento sarà presentato e illustrato ai partenariati delle candidature ammesse e inviato a ciascun Capofila che lo sottoscriverà per presa visione e accettazione.

Le azioni minime che il GAL sarà tenuto a prevedere nel progetto di accompagnamento sono le seguenti:

- attività inerenti la comunicazione e l'informazione (incluse la comunicazione e l'animazione digitale);
- azioni di sensibilizzazione e informazione del territorio ed altre attività inerenti;
- organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e di animazione (personale dipendente e collaboratori del GAL).

4.3.2 Modifiche delle candidature durante la fase di accompagnamento

Le candidature ammesse, durante il processo di accompagnamento nella attivazione dei partenariati, possono modificarsi, purché non sia invalidata l'ammissibilità della candidatura per l'accesso alla fase 1 e siano mantenuti gli obiettivi iniziali e gli stessi requisiti di valutazione.

Ferme restando tali condizioni, le candidature possono modificarsi nei seguenti elementi:

- Partenariato. Il partenariato può modificarsi nella composizione e nel numero dei partecipanti nel rispetto dei requisiti previsti al par. 3.1;
- Oggetto del progetto. Il tematismo relativo alla Comunità di riferimento inizialmente prevista nella candidatura iniziale deve essere mantenuto;
- Interventi e spese ammissibili. Gli interventi e le spese possono modificarsi in vista della presentazione del PdC definitivo.
- Investimento/contributo complessivo. L'investimento e il contributo complessivo possono diminuire. L'investimento e il contributo complessivo possono aumentare solo nel caso di economie eventualmente generate durante la fase di accompagnamento nel rispetto del massimale previsto al par. 3.3.1.

5. FASE 2 – PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA'

5.1 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA'

Le candidature che hanno beneficiato della fase di accompagnamento possono presentare la proposta definitiva di PdC secondo la procedura di seguito descritta.

5.1.1 Partenariato definitivo del PdC

Potranno presentare il PdC unicamente i partenariati che hanno beneficiato della attività di accompagnamento realizzata dal GAL F.A.R. Maremma.

Il partenariato che presenta la proposta definitiva di PdC deve essere composto da **almeno cinque soggetti** in qualità di **partecipanti diretti** tra quelli indicati al precedente par. 3.1, di cui **almeno uno privato**.

Come previsto al precedente paragrafo 3.1.2 **un'impresa può partecipare ad un solo PdC in qualità di partecipante diretto**.

Un partecipante diretto può essere Capofila di un solo PdC.

Come indicato al precedente par. 3.1.2 i soggetti privati partecipanti diretti devono possedere una posizione fiscale censita presso l'Agenzia delle Entrate (codice fiscale).

Inoltre, tutti i partecipanti diretti devono obbligatoriamente possedere una posizione anagrafica (fascicolo aziendale) sul sistema ARTEA così come previsto al successivo par. 5.3.1.

5.1.2 Capofila del PdC

Per la presentazione del PdC, il Capofila del PdC deve essere un partecipante diretto e provvede:

- al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con il GAL F.A.R. Maremma per le diverse fasi dell'iter istruttorio e, in caso di approvazione del PdC, a curare i rapporti e le comunicazioni con tutti i soggetti partecipanti all'Accordo di Comunità;
- ad assicurare la corretta gestione di tutto il PdC attraverso la propria struttura tecnica;
- alla gestione di tutti i rapporti e le comunicazioni con il GAL e ARTEA, anche in nome e per conto degli altri partecipanti;
- a informare i partecipanti a seguito delle comunicazioni intervenute con il GAL;
- al coordinamento della promozione e dell'animazione territoriale finalizzata alla promozione del PdC e all'informazione ai potenziali partecipanti;
- a modificare il PdC secondo le indicazioni del GAL;
- alla compilazione dell'Accordo di Comunità e alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
- alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del PdC;
- a vigilare sul mantenimento dei requisiti di accesso da parte di tutti i partecipanti PdC;
- al rilascio di eventuale polizza a garanzia della richiesta di anticipo sul contributo concesso;

- alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. A tal fine, come previsto nell'Accordo di Comunità, ciascun partecipante diretto provvede a predisporre la rendicontazione delle proprie spese e la trasmette al Capofila;
- a presentare la domanda di pagamento a titolo di SAL o saldo in rappresentanza di tutti i singoli partecipanti diretti al Progetto di Comunità. Pertanto come previsto nell'Accordo e al successivo par. 6.2 e 6.6, il Capofila procede a rendicontare sia le spese sostenute direttamente che quelle sostenute dagli altri partecipanti diretti;
- ad assicurare la distribuzione del contributo erogato da ARTEA a titolo di anticipo a tutti i partecipanti diretti in proporzione al contributo concesso a ciascun partecipante, secondo quanto previsto nell'Accordo di Comunità;
- ad assicurare la distribuzione del contributo erogato da ARTEA a titolo di SAL o saldo a tutti i partecipanti diretti in proporzione all'investimento effettivamente realizzato e al relativo contributo spettante, secondo quanto previsto nell'Accordo di Comunità.

5.1.3 Accordo di Comunità

Per la presentazione del PdC, i soggetti partecipanti diretti e indiretti componenti del partenariato definitivo devono sottoscrivere un Accordo di Comunità che contiene gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto per il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'accordo stesso, da redigere secondo lo "Schema di Accordo di Comunità" che verrà fornito dal GAL.

L'Accordo di Comunità deve essere presentato unitamente al formulario di cui al successivo par. 5.1.4 e deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione degli scopi e delle finalità dell'Accordo (pertinenti con quelli previsti nel PdC collegato);
- b) l'indicazione dei soggetti che sottoscrivono l'Accordo in qualità di partecipanti diretti e partecipanti indiretti;
- c) l'indicazione del Capofila e l'affidamento ai diversi partecipanti dei compiti e funzioni previsti dal PdC;
- d) la durata dell'Accordo, non inferiore a 3 anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso
- e) le reciproche responsabilità delle parti ai fini del raggiungimento nel territorio individuato degli obiettivi del PdC;
- f) l'impegno del rispetto degli obblighi di cui alla precedente lettera e) per l'intera durata dell'Accordo;
- g) l'impegno di ciascun partecipante all'Accordo a realizzare i singoli interventi e a rispettare gli obblighi che verranno sanciti per la concessione degli aiuti;
- h) le modalità di richiesta anticipo, SAL e saldo e di distribuzione del contributo erogato da ARTEA al Capofila tra i partecipanti diretti
- i) le modalità operative previste in caso di subentro o integrazione di partecipanti indiretti.

All'esito della selezione, per i PdC selezionati e potenzialmente ammissibili a finanziamento l'Accordo di Comunità dovrà essere obbligatoriamente registrato da parte del Capofila entro la data di emissione dell'atto di assegnazione dei contributi.

5.1.4 Modalità e termini di presentazione dei PdC

Al termine della fase di accompagnamento il GAL invia ai soggetti capofila delle candidature ammesse una comunicazione con cui indica le modalità e i termini di presentazione del Progetto di Comunità.

I Progetti di Comunità possono essere presentati esclusivamente tramite PEC dal Capofila all'indirizzo info@pec.farmaremma.it.

I Progetti di Comunità dovranno essere redatti secondo il formulario che sarà fornito dal GAL F.A.R. Maremma e contenere tutti gli elementi ivi previsti.

Il formulario deve essere sottoscritto dal soggetto capofila del partenariato.

Al formulario deve essere allegato l'Accordo di Comunità firmato da tutti i partecipanti diretti e indiretti, nonché tutta la documentazione richiesta e relativa allo svolgimento delle azioni di animazione territoriale obbligatoriamente previste per l'informazione e la promozione del PdC.

5.2 SELEZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA'

5.2.1 Ammissibilità dei PdC

Il GAL verifica il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 5.1.1.

In caso di esito positivo i PdC saranno esaminati dalla Commissione di Valutazione descritta nel successivo paragrafo.

L'eventuale non ammissibilità dei PdC deve essere comunicata al relativo Capofila dal responsabile del procedimento.

5.2.2 Commissione di valutazione

Le operazioni di valutazione sono effettuate dalla medesima "Commissione di valutazione" indicata al precedente par. 4.2.2.

Rispetto a quanto indicato al par. 4.2.2, per la valutazione finale dei PdC il/i membro/i del GAL non ha/hanno diritto di voto.

5.2.3 Valutazione dei PdC

La Commissione di Valutazione esamina i Progetti di Comunità (PdC) sulla base dei criteri di selezione di seguito riportati:

PRINCIPI PER LA SOTTOAZIONE B)	PUNTI	CRITERI PER LA SOTTOAZIONE B)	PUNTI
1. Composizione e rappresentatività del Partenariato proponente il Progetto di Comunità (di seguito PdC):	20	1.1 Numero di soggetti aderenti al partenariato proponente, portatori di interessi e di conoscenze, in qualità di partner diretti , quali: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Enti del Terzo settore, (APS, OdV, cooperative sociali, imprese sociali) cooperative di comunità; associazioni o comitati non formali rappresentativi delle comunità locali; altre associazioni o soggetti portatori di interessi comuni (es. usi civici); associazioni culturali, Pro Loco, Istituti scolastici</i> b) <i>Enti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco, altri soggetti pubblici), Università, Enti di Ricerca</i> 	Per ogni soggetto aderente: 2 punti 1 punto (max 10 punti)
		1.2 Grado di coerenza dei settori di attività e delle esperienze dei soggetti aderenti al partenariato proponente rispetto al tematismo di riferimento	Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto

		1.3 Grado di coerenza dei partner aderenti al partenariato proponente in relazione al loro ruolo svolto all'interno del partenariato stesso	Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto
2. Significativa e reale adesione/sostegno al PdC anche di cittadini e altri soggetti non beneficiari del contributo oggetto della richiesta di aiuto:	13	2.1 N. condivisioni formali di soggetti diversi dal partenariato	Per ogni lettera di supporto: 0,5 punti (max 3 punti)
		2.2 N. di soggetti aderenti al partenariato, portatori di interessi e di conoscenze, in qualità di partner indiretti , quali: a) Enti del Terzo settore, (APS, OdV, cooperative sociali, imprese sociali) cooperative di comunità; associazioni o comitati non formali rappresentativi delle comunità locali; altre associazioni o soggetti portatori di interessi comuni (es. usi civici); associazioni culturali, Pro Loco, Istituti scolastici, b) Enti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco, altri soggetti pubblici); Università, Enti di Ricerca	Per ogni soggetto aderente: 2 punti 1 punto (max 10 punti)
3. Requisiti di contenuto e qualità del PdC presentato	30	3.1 Livello di sostenibilità dell'idea progettuale rispetto al tematismo di riferimento in termini di continuità degli effetti e stabilità dei percorsi attivati	Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto
		3.2 Qualità dell'analisi del contesto e dei bisogni e dell'analisi degli stakeholder presente nella proposta di idea progettuale	Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto
		3.3 Chiarezza logico espositiva e coerenza degli obiettivi, delle attività previste e dei risultati attesi dall'idea progettuale, rispetto al tematismo di riferimento	Alta 20 punti Media 10 punti Bassa 2 punti
4. Qualità del processo partecipativo attivato:	7	4.1 Livello di originalità, innovatività e concretezza del percorso partecipativo	Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto
		4.2 Organizzazione di almeno un evento pubblico da parte del partenariato promotore	2 punti
5. Rilevanza sociale delle iniziative previste dal PdC:	15	5.1 Rilevanza dell'idea progettuale per la comunità di riferimento, in rapporto ai bisogni individuati nell'analisi del contesto di riferimento	Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto
		5.2 Capacità dell'idea progettuale di produrre risultati concreti e potenzialmente replicabili	Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto
		5.3 Grado di innovatività potenzialmente apportato dall'idea progettuale rispetto allo stato attuale della comunità di riferimento	Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto
6. Coinvolgimento di nuove imprese, start up e/o imprese innovative create/avviate nel periodo intercorso tra l'approvazione della versione 9.1 del PSR della Regione Toscana (16/10/2020) e il	2	6.1 N. di nuove imprese, start up e/o imprese innovative create/avviate nel periodo intercorso tra l'approvazione della versione 9.1 del PSR della Regione Toscana (16/10/2020) e il momento di presentazione del PDC per l'accesso alla sottosezione B	Per ogni impresa start-up innovativa avviata/creata: 1 punto

<i>momento di presentazione del PDC per l'accesso alla sotto-azione B</i>			(max 2 punti)
7. Localizzazione dell'investimento: il principio premia gli investimenti che ricadono su territori che, nella graduatoria di cui all'art. 80 della LR 68/2011 e s.m.i., hanno un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale	5	7.1 presenza di investimenti che ricadono su territori che, nella graduatoria di cui all'art. 80 della LR 68/2011 e s.m.i., hanno un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale ³ , secondo i seguenti scaglioni: <i>Nel caso di investimenti che ricadono su più comuni si tiene conto dell'indice di disagio del Comune su cui insiste la percentuale più alta di investimento</i>	> 0 e ≤ 5 Punti 2 > 5 e ≤ 15 Punti 3 > 15 Punti 5
8. Integrazione con altri progetti relativi ad altri programmi strategici per il territorio di riferimento:	3	8.1 Il progetto si integra con altri progetti relativi ad altri programmi strategici per il territorio di riferimento	3 punti
9. Il progetto ha effetti positivi in termini di mitigazione/adattamento riguardo cambiamenti climatici:	5	9.1 Il progetto prevede: 1) specifiche azioni di sensibilizzazione (in ambito scolastico e/o della cittadinanza) su buone pratiche e stili di vita sostenibili e/o 2) investimenti volti a mitigare le cause dei cambiamenti climatici e a sostenere buone pratiche e stili di vita sostenibili (ad esempio mobilità sostenibile, riduzione dei rifiuti e dei consumi, riuso, riciclo, presidio del territorio e tutela degli habitat e degli ecosistemi locali, tutela e valorizzazione dell'agro-biodiversità, filiere corte	Alto 5 punti Medio 3 punti Basso 1 punto

Il punteggio massimo attribuibile è **di 100 punti**.

Il punteggio minimo da conseguire, pena la non ammissibilità del PdC, è di **30** punti.

A parità di punteggio è prioritaria la candidatura presentata con minore importo di investimento previsto e, in caso di ulteriore parità, la candidatura che è stata presentata per prima in base alla data e ora di ricezione della PEC.

5.2.4 Graduatoria dei PdC

Gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione devono essere approvati dal GAL tramite idoneo atto in cui siano riportati:

- la graduatoria, in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti ai singoli criteri, dei PdC ammissibili e potenzialmente finanziabili e dei PdC ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;
- l'elenco dei PdC non ammissibili.

³ Per l'attribuzione del punteggio si fa riferimento all'indicatore unitario di disagio vigente alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT.

Il numero dei PdC ammissibili e potenzialmente finanziabili è determinato sulla base della dotazione finanziaria del bando specificata al paragrafo 1.2.

La graduatoria, ai fini dello scorrimento per il finanziamento dei PdC ammissibili ma non finanziati per mancanza di fondi, avrà validità fino al 31/12/2023.

Alla graduatoria verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GAL F.A.R. Maremma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e agli Albi degli Enti del territorio eligibile della SISL del GAL F.A.R. Maremma. Copia della graduatoria deve essere inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti.

5.2.5 Notifica degli esiti della selezione

La notifica di potenziale finanziabilità dei Progetti di Comunità a seguito dell'approvazione della graduatoria, non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul BURT e la successiva pubblicazione sul sito del GAL F.A.R. Maremma, nell'apposita sezione dedicata ai bandi, costituiscono la notifica personale.

Il GAL invierà ai Capofila, tramite PEC, eventuali prescrizioni stabilite dalla Commissione di valutazione ai Progetti di Comunità ammessi e finanziati.

5.2.6 Validità della graduatoria e gestione delle economie

Nel caso si rendano disponibili eventuali economie o maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, il GAL potrà procedere all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La graduatoria, ai fini dello scorrimento dei PdC ammissibili ma non finanziati per mancanza di fondi, avrà validità fino al 31/12/2023.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione tramite pec da parte del GAL e pubblicata sul sito del GAL F.A.R. Maremma.

5.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

5.3.1 Presentazione della domanda di aiuto

All'esito della graduatoria di valutazione dei PdC risultati potenzialmente finanziabili il GAL comunica al Capofila i termini entro cui presentare sul Sistema Informativo di ARTEA la domanda di aiuto relativa al Progetto di Comunità.

I partecipanti diretti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni comuni".

La domanda di aiuto viene presentata dal Capofila secondo quanto previsto al par. 1 delle Disposizioni Comuni.

5.3.2 Requisiti di ammissibilità dei partecipanti diretti

Tutti i partecipanti diretti componenti del partenariato dei PdC che sono risultati **potenzialmente finanziabili**, per il tramite del Capofila, devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che,

per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità, come previsto al paragrafo "Condizioni di accesso generali" del documento "Disposizioni Comuni":

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico). Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili (art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017);

- d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);
 - f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
 - g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
 - h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
5. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico):
- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
6. nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013 e s.m.i., non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico). Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);
7. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
8. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto nelle specifiche di ciascuna sottomisura/progetto;
9. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il beneficiario partecipante diretto che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

Tutti i requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 8 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento dei punti 7 e 8 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Per il requisito di cui al punto 9, si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

5.3.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i partecipanti diretti devono rispettare anche le prescrizioni del paragrafo 2.4. "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" del documento Disposizioni comuni.

5.4 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ

5.4.1 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria tecnica dell'ammissibilità delle spese previste dal Progetto di Comunità viene svolta dal GAL.

L'istruttoria delle domande potenzialmente finanziabili è finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle stesse e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'Istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

Per l'istruttoria delle domande di aiuto, relativamente agli interventi e alle spese ammissibili, si applica quanto previsto al precedente par. 3.2.

Qualora durante l'istruttoria risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso, il GAL F.A.R. Maremma nella lettera di richiesta della documentazione indica il termine massimo per la presentazione della stessa. I termini per l'istruttoria sono sospesi fino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

Il Capofila può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, secondo quanto previsto al paragrafo 14 delle "Disposizioni Comuni".

5.4.2 Atto di assegnazione del contributo

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, il GAL F.A.R. Maremma provvede a predisporre l'atto di assegnazione del contributo per le domande risultate finanziabili che verrà emesso a favore del Capofila. La predisposizione ed emissione dell'atto di assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Atto di assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

6. ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI COMUNITA'

6.1 TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PDC

6.1.1 Termine per la realizzazione dei PdC

Il termine ultimo entro cui presentare la domanda di pagamento a saldo dei PdC sarà definito dal GAL nell'atto di assegnazione secondo le tipologie di investimento previste, tenuto conto dei tempi di attuazione della SISL di cui alla DGRT n. 784 del 02/08/2021 e s.m.i.

6.1.2 Proroghe dei PdC

L'Ufficio responsabile, su richiesta motivata e giustificata del Capofila, può concedere proroghe secondo quanto previsto dal par. 10 delle Disposizioni Comuni, tenuto conto dei tempi di attuazione della SISL di cui alla DGRT n. 784 del 02/08/2021 e s.m.i.

6.2 ANTICIPI E SAL

Dopo l'emissione dell'atto di assegnazione il Capofila può richiedere un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso, alle condizioni previste al par. 8 delle Disposizioni Comuni.

Nel caso in cui il capofila sia un Ente pubblico è fatto obbligo di richiedere un anticipo del 50% sull'importo del contributo concesso.

Qualora il capofila del PdC sia un soggetto privato, lo stesso dovrà presentare al GAL:

- copia di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel contratto ovvero dall'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato ad ARTEA.
- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente Pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Il Capofila ha l'obbligo di distribuire il contributo tra tutti i partecipanti diretti in proporzione al contributo complessivo spettante a ciascuno dei partecipanti.

Il Capofila è tenuto ad inviare al GAL, entro 30 giorni dal ricevimento dell'anticipo, il dettaglio dell'ammontare trasferito a ciascun partecipante diretto allegando la documentazione a supporto.

Il Capofila può presentare richiesta di SAL alle condizioni previste al par. 11.1 delle Disposizioni Comuni

6.3 MODIFICHE NEL PARTENARIATO DEI PDC

Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Comunità, il PdC può subire solo le seguenti modifiche:

6.3.1 Modifiche nel partenariato

Per quanto riguarda i **partecipanti diretti** all'Accordo di Comunità, le variazioni sono possibili solo dopo l'emissione dell'atto di assegnazione al Capofila e con le seguenti limitazioni:

a) Cambio di titolarità dell'azienda

È ammesso per ciascun partecipante diretto il cambio di titolarità dell'azienda alle condizioni previste al paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni Comuni. Il nuovo soggetto derivante dal cambio di titolarità dell'azienda deve sottoscrivere l'Accordo di Comunità e assumere gli stessi impegni ed obblighi del soggetto originario.

b) Recesso e subentro di un partecipante diretto

Al di fuori dei casi previsti al punto precedente è ammesso il recesso di un partecipante diretto e la sua sostituzione alle seguenti condizioni:

- Il subentro è ammesso nel rapporto di 1 a 1. Quindi per ogni partecipante diretto che recede può essere consentito il subentro di un solo partecipante diretto.

- Il recesso ed il relativo subentro di un nuovo partecipante diretto costituisce una variante e deve essere preventivamente richiesta dal Capofila e autorizzata dal GAL a pena di inammissibilità come previsto al successivo par. 6.4.
- Ottenuta l'approvazione al subentro, il nuovo partecipante diretto deve sottoscrivere l'Accordo di Comunità e assumersi tutti gli impegni e obblighi del soggetto recedente.
- Il contributo spettante al nuovo soggetto subentrante è calcolato in base ai requisiti soggettivi e oggettivi posseduti dal nuovo partecipante diretto nel limite massimo del contributo inizialmente previsto per il partecipante diretto che ha operato il recesso.
- Non è ammesso il recesso del Capofila, pena la decadenza del PdC con recupero dei contributi eventualmente erogati e l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Direttore ARTEA n. 134/2018.
- Non è ammesso il recesso di partecipanti diretti che hanno già ottenuto erogazioni dal capofila a titolo di anticipo o SAL.

I **partecipanti indiretti** all'Accordo di Comunità possono essere sostituiti e/o integrati con altri partecipanti indiretti che sottoscrivono i medesimi impegni e obblighi. Tali variazioni devono essere eseguite in base a quanto previsto nell'Accordo di Comunità e devono essere obbligatoriamente comunicate dal Capofila al GAL.

6.4 VARIANTI AL PdC

Il Capofila può richiedere variazioni agli interventi e alle spese previste nel PdC secondo quanto stabilito al par. 9 "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni Comuni. A tal fine, le singole macrotipologie di spesa sono determinate dal GAL nelle "Disposizioni specifiche relative agli interventi e alle spese ammissibili nell'ambito dei Progetti di Comunità" di cui al precedente par 3.2.2.

Le suddette variazioni sono ammissibili fermi restando gli importi di contributo ammesso, gli obiettivi e i parametri di finanziabilità del PdC.

A tale scopo, il GAL verifica, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, che le variazioni apportate siano ammissibili e (ad esclusione dei casi in cui le variazioni risultino chiaramente ininfluenti) e che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PdC è stato finanziato, non siano alterate. Tale valutazione è necessaria anche per le domande nelle quali siano state apportate riduzioni di spesa sostanziali rispetto a quanto previsto nel PdC approvato.

Le modifiche al PdC non possono comportare aumento dell'importo totale del contributo ammesso.

È considerata modifica anche il recesso e il subentro di un partecipante diretto come previsto al precedente par. 6.3.1, nonché qualsiasi modifica negli impegni e negli obblighi previsti nell'Accordo di Comunità.

A tale scopo il Capofila richiede preventivamente al GAL la valutazione delle suddette variazioni.

Le modifiche che determinano una riduzione di punteggio sono ammissibili se non comportano il ricollocamento del PdC al di sotto del punteggio minimo di ammissibilità o in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

6.5 REALIZZAZIONE E DECADENZA DEL PdC

La verifica della realizzazione del PdC avviene da parte del GAL secondo quanto previsto al successivo par. 6.6.2.

Il PdC decade dal finanziamento nei seguenti casi:

- a) viene meno una delle seguenti condizioni:
 - numero minimo di partecipanti, di cui al precedente paragrafo 5.1.1;

- il PdC non è considerato realizzato secondo quanto previsto al successivo par. 6.6.2
- b) a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti o della rendicontazione finale del PDC, al di sotto del punteggio minimo di ammissibilità pari a 30 punti.

In caso di decadenza del PdC, la domanda di aiuto ad esso collegata decade automaticamente con la conseguente revoca del contributo concesso e la revoca dell'atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

6.6 RENDICONTAZIONE FINALE DEI PDC

6.6.1 Domanda di pagamento finale

Una volta ultimati gli investimenti, il Capofila presenta la domanda di pagamento sul sistema ARTEA. Il GAL procede all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto secondo quanto previsto dalle Disposizioni comuni.

Il Capofila renderà nella domanda di pagamento tutte le spese relative al PdC sostenute da tutti i partecipanti diretti.

6.6.2 Relazione finale e approvazione del PdC

Il soggetto capofila è tenuto a elaborare e allegare alla domanda di pagamento a titolo di saldo una relazione tecnica conclusiva del PdC in cui devono essere illustrate le attività svolte, i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e alle finalità previste, indicando in modo dettagliato tutti gli interventi realizzati dai partecipanti diretti con i relativi importi (ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione del PdC viene fatto riferimento all'importo degli investimenti rendicontati in domanda di pagamento).

La relazione finale dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dal GAL e allegata alla domanda di pagamento a saldo presentata sul sistema ARTEA.

Il PdC è considerato realizzato se dall'esame della relazione finale il GAL verifica che il PdC abbia rispettato quanto previsto nell'atto di assegnazione del contributo, gli impegni previsti dall'accordo di comunità fra i rispettivi partner, diretti e indiretti, gli indicatori di risultato e l'avvenuta realizzazione di tutti gli investimenti previsti dal PdC.

Il PdC non è comunque considerato realizzato se viene presentata domanda di pagamento a saldo inferiore del 25% rispetto all'investimento ammesso, fatte salve eventuali varianti in corso d'opera. Ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione del PdC viene fatto riferimento all'importo degli investimenti rendicontati in domanda di pagamento.

Al termine della verifica, il GAL approva con idoneo atto il PdC realizzato.

Qualora dalle verifiche effettuate il PdC non venga considerato realizzato il GAL comunica al Capofila la mancata approvazione del PdC con le relative motivazioni nei termini di legge.

6.7 LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

I contributi sono erogati secondo le normali procedure previste dalle Disposizioni Comuni, fatte salve le specifiche procedurali previste nel presente Bando.

Il contributo è erogato al soggetto Capofila che ha il potere/dovere di ricevere il contributo in nome e per conto dei partecipanti diretti, così come previsto nell'Accordo di Comunità.

In base all'esito dell'accertamento finale, il GAL predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione dell'aiuto spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'erogazione a saldo dei contributi solo quando è

stato acquisito l'esito positivo della verifica da parte del GAL, di cui al precedente paragrafo 6.5 "Realizzazione e decadenza del PDC".

Successivamente alla erogazione del contributo da parte di ARTEA, il Capofila ha l'obbligo di ripartire lo stesso tra tutti i partecipanti diretti in proporzione all'investimento effettivamente realizzato e alla relativa quota di contributo spettante (con eventuale deduzione dell'anticipo già trasferito).

Il Capofila è tenuto a inviare al GAL, entro 30 giorni dal ricevimento dell'erogazione da parte di ARTEA, il dettaglio dell'ammontare trasferito a ciascun partecipante diretto allegando la documentazione a supporto.

6.8 MONITORAGGIO DEI PDC

Il Capofila è tenuto a comunicare al GAL tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica opportunamente predisposta. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora il GAL ne rilevi la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022.

Il GAL può anche prevedere il monitoraggio sul mantenimento degli impegni assunti tra le parti nell'Accordo di Comunità, a cui corrisponde un obbligo di risposta da parte del Capofila.

6.9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

Oltre alle attività di informazione e comunicazione eventualmente presenti nel Progetto di Comunità e realizzate dal partenariato, tutti i partner diretti devono rispettare gli obblighi previsti dal par. 19.3.15 delle Disposizioni Comuni.

6.10 DISPOSIZIONI FINALI

6.10.1 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ex post ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 s.m.i. e del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 s.m.i, art.49 e seguenti.

6.10.2 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dall'Allegato 1 al Decreto ARTEA n 134/2018 e s.m.i.

6.10.3 Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il GAL F.A.R. Maremma con sede amministrativa in Via Giordania, 181 58100 Grosseto, riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2022 Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del 05/12/2016 e s.m.i., Tel 0564/405252, mail info@farmaremma.it, info@pec.farmaremma.it.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e s.m.i viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del GAL F.A.R. Maremma le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL F.A.R. Maremma, Dott. Andrea Brogioni.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite contattando la struttura operativa del GAL F.A.R. Maremma, telefono 0564/405252 e mail al seguente indirizzo: info@farmaremma.it

Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito del GAL F.A.R. Maremma, www.farmaremma.it con i relativi allegati ed informazioni.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato all'Albo degli Comuni ricompresi nel Territorio eligibile del GAL F.A.R. Maremma.

6.10.4 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nelle Disposizioni Comuni vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario; in quest'ultimo caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della SISL del GAL F.A.R. Maremma e sul sito www.farmaremma.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le "Disposizioni Comuni". Il GAL si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

ALLEGATO A – INTERVENTI AMMISSIBILI

Estratto dei pertinenti articoli del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.⁴

Art. 15 par. 1 comma a):

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:

a) aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento.

Il beneficiario del sostegno è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione,

Art. 16 par. 2:

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1.

Art. 17 par. 1 commi a), b), c) e d):

Investimenti in immobilizzazioni materiali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:

a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;

b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche;

d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.

Art. 19 par. 1 commi a) lettere ii) e iii), comma b):

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a) aiuti all'avviamento di imprese per:

ii) attività extra-agricole nelle zone rurali;

⁴ Il presente estratto ha solo finalità informativa. Il testo del Regolamento UE n. 1305/2013 e s.m.i. che fa fede ai fini del presente bando è quello ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea reperibile al sito web: www.eur-lex.europa.eu.

iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;

b) investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;

Art. 20 par. 1 commi a), b), c), d), e), f) e g)

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:

a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;

b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico;

c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

e) investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;

f) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

g) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Art. 21 par. 1 commi d) ed e), come specificato dall'Art. 25 par. 1 e 2 e dall'Art. 26 par. 1 e 2:

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:

d) investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;

e) investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

Articolo 25 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi.

2. Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine

Articolo 26 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1. Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), è concesso a silvicoltori privati⁵, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione.

2. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono motivati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più aziende e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

Articolo 35 Cooperazione

5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:

a) il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

c) i costi di esercizio della cooperazione;

d) i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;

e) i costi delle attività promozionali

⁵ I soggetti privati sono quelli previsti dalla scheda e dal bando per la sottomisura 8.6 del PSR

ALLEGATO B - SOTTOAZIONE A) – REGIA DIRETTA GAL

Nel processo di attivazione e realizzazione dei PdC il GAL è coinvolto direttamente, a partire dall'animazione per favorire la costituzione di partenariati, all'accompagnamento durante la fase preliminare di passaggio dall'idea alla definizione del progetto fino al tutoraggio e all'assistenza durante la realizzazione e l'implementazione del progetto stesso. Dopo una fase preliminare di animazione che ha preceduto la pubblicazione del bando, il GAL assumerà il ruolo di supporto attivo a sostegno dei partenariati che, presentata la candidatura della propria idea-progetto sul presente bando, saranno dichiarati ammissibili all'accompagnamento. Questa azione di accompagnamento del GAL supporterà i partenariati nella predisposizione del loro Progetto di Comunità, evoluzione dell'idea-progetto presentata con la propria candidatura. I Progetti di Comunità (PdC) saranno oggetto di una ulteriore valutazione di merito e quelli ammissibili e finanziabili saranno accompagnati dal GAL nell'intero processo di realizzazione e attuazione. Durante queste due fasi, dall'idea al Progetto di Comunità e durante la sua attuazione e realizzazione, il GAL sosterrà i partenariati nella attuazione del processo partecipativo e di condivisione della propria idea progetto con la comunità di riferimento, nell'elaborazione del progetto e nella gestione del processo procedurale, anche nella fase di realizzazione e rendicontazione finale, fornendo assistenza tecnica e consulenze.

La Sottoazione A si compone dei seguenti interventi:

- *Intervento A1: attività di accompagnamento degli attori locali nella attivazione dei partenariati, nella presentazione della candidatura e nella predisposizione e presentazione del Progetto di Comunità;*
- *Intervento A2: attività di accompagnamento del partenariato locale nella realizzazione del PdC*

Per la realizzazione di queste attività, il GAL può essere direttamente beneficiario di una quota riservata di risorse, ulteriore rispetto all'importo di cui al presente bando, che prevede i seguenti interventi:

Intervento A1:

- *studi di fattibilità e ricerche;*
- *acquisizione di consulenze specifiche;*
- *attività inerenti la comunicazione e l'informazione (incluse la comunicazione e l'animazione digitale);*
- *azioni di sensibilizzazione e informazione del territorio ed altre attività inerenti;*
- *organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e di animazione (dipendenti e collaboratori del GAL);*
- *servizi di supporto tecnico ai partecipanti dei PdC;*

Intervento A2:

- *acquisizione di consulenze specifiche;*
- *attività inerenti la comunicazione e l'informazione (incluse la comunicazione e l'animazione digitale);*
- *azioni di sensibilizzazione e informazione del territorio ed altre attività inerenti;*
- *attività di coordinamento e affiancamento delle Comunità di Progetto (dipendenti e collaboratori del GAL);*
- *servizi di supporto tecnico ai partecipanti dei PdC*
- *micro-interventi infrastrutturali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività dell'intervento*

Sia per l'intervento A1 che A2 il GAL redigerà specifico progetto di accompagnamento per le candidature ammesse alla fase di accompagnamento in vista della presentazione del PdC. Il Progetto di accompagnamento sarà redatto dal GAL sulla base delle specifiche esigenze dei partenariati e delle candidature ammesse. Il GAL comunicherà ai soggetti capofila dei partenariati promotori il progetto predisposto che sarà controfirmato per accettazione e presa visione da parte dei singoli Capofila. La partecipazione al progetto di accompagnamento predisposto dal GAL è requisito obbligatorio di ammissibilità alla presentazione dei PdC.